

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

DECISIONE

resa nel procedimento con prot. n. 5 del 2024, instaurato d'ufficio *ex art.* 55, comma 1, lett. a), Regolamento di Giustizia, in seguito alla comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI del 5 aprile; procedimento instaurato nei confronti dell'affiliata l'affiliata Società Ginnic Club, cod. 493, della tecnica dott.ssa Barbara Zini (tes 29264) e del legale rappresentante pro tempore della affiliata Società Ginnic Club, cod. 493.

IN FATTO

Il 5 aprile 2024, la Segreteria degli Organi di Giustizia FGI trasmetteva comunicazione allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale, sulla base di quanto rilevato dalla Commissione di Omologazione Interregionale e Nazionale.

La segnalazione da cui prendeva avvio il presente procedimento aveva ad oggetto presunte condotte illecite tenute nel corso 3^a Prova di Ginnastica Ritmica relativa alle gare tenutesi il 23 e 24 marzo 2024, organizzatore "Fermo 85" – come da Verbale di Omologazione del Campionato di Serie C RG – Zona Tecnica 3.

Nel Verbale di Omologazione emergeva, tra le osservazioni, come *"il tesseramento è risultato regolare. La Società Ginnic Club, cod. 493, si presenta in capo gara con la tecnica ZINI BARBARA tes 29264 senza abilitazione"*.

In data 8 aprile 2024 lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale provvedeva alla fissazione della data di assunzione della decisione secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia FGI, fissata per il giorno 23 aprile 2024. Veniva concesso, ai sensi della medesima disposizione, il termine del 22 aprile 2024 per l'invio di memorie e/o documenti difensivi.

La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicava che il provvedimento era stato trasmesso agli interessati senza indugio.

Per il procedimento in oggetto pervenivano:

- in data 8 aprile la comunicazione della AS Ginnic Club ASD, con la quale si ammetteva che *"A tale proposito ci siamo attenuti scrupolosamente alle Procedure Federali e Indicazioni Attuative 2024, che citano in particolare a*

Pag. 38: - “Presenza dei Tecnici societari nelle attività/competizioni del Calendario Federale [...] Qualora un’affiliata non abbia un Tecnico abilitato, potrà iscriversi alla gara un tecnico non abilitato pagando una quota di iscrizione pari a 60 Euro”. - E come si evince dai movimenti del Nostro economato, che vi allegiamo qui di seguito, tale cifra è stata prontamente prelevata dal programma On line FGI al momento dell’iscrizione alla gara in oggetto”; allegavano estratti dei pagamenti prelevati dal programma Online FGI

- in data 10 aprile 2024 perveniva riscontro del dott. Alessandro Famiglioni il quale evidenziava come *“La tecnica ZINI BARBARA tes.29264 della società GINNIC CLUB regolarmente iscritta sul programma gare all’atto del controllo tessere pur avendo la qualifica per accompagnare le ginnaste in gara sulla tessera che mi ha presentato non aveva l’abilitazione. Questo ho segnalato sul verbale per permettere alla Federazione di controllare come da regolamento attraverso le procedure federali p. 38 l’effettivo pagamento della mancata abilitazione. La tecnica ha svolto regolarmente la gara in oggetto”*;
- in data 14 aprile giungeva il riscontro all’atto istruttorio dello scrivente da parte del Presidente di Giuria, *“la scrivente in conformità al Regolamento di Giuria ha sottoscritto il V.O.G nelle parti che le competono”*.

IN DIRITTO

Dall’istruttoria e dalla difesa non emerge alcuna condotta illecita da parte della tecnica Barbara Zini e dall’affiliata AS Ginnic Club ASD.

Le Procedure Federali e Indicazioni Attuative 2024 prevedono espressamente, a p. 38, che *“qualora un’affiliata non abbia un Tecnico abilitato, potrà iscriversi alla gara un tecnico non abilitato pagando una quota di iscrizione pari a 60 Euro”*. Tale disposizione prevede dunque una sanzione per tale condotta – rappresentata dall’obbligo di pagamento della somma pari a 60 Euro.

La difesa ha altresì provato l’avvenuto pagamento e la Giuria ha consentito, correttamente, la partecipazione della medesima.

Si rileva come la Sig.ra Marisa Stufano non abbia offerto alcun riscontro all’atto istruttorio dello scrivente Giudice Sportivo, non rispondendo ai quesiti formulati. In ragione di tanto, trasmette gli atti all’Ufficio del Procuratore federale affinché valuti tale condotta tenuta della Sig.ra Marisa Stufano alla luce di quanto previsto dall’art. 12 del Codice del comportamento sportivo del CONI, ai sensi del quale *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice di comportamento sportivo e con gli organi di giustizia*

endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente”.

P.Q.M.

Io scrivente Giudice Sportivo Nazionale, a conclusione del procedimento instaurato, così dispone:

- accerta e dichiara che la condotta tenuta dall'affiliata Società Ginnic Club, cod. 493, dalla tecnica dott.ssa Barbara Zini (tes 29264) e dal legale rappresentante pro tempore della affiliata Società Ginnic Club, cod. 493, è priva di rilevanza disciplinare.

Dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio del Procuratore federale per quanto in motivazione.

Trasmette in presente provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione alle parti e alla Commissione Omologazione Gare Interregionali e Nazionali.

Roma, 23 aprile 2024

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE FGI

f.to Avv. Alessandro Benincampi